



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BENEVENTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PICCIALLI	PAOLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ANELLI	FRANCESCO PAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CAMPI	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1214/13
depositato il 09/10/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRES-SOC.COMODO 201
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BENEVENTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
DE FALCO ROBERTO
VIA F. PEPICELLI 31 82100 BENEVENTO BN

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1214/13

UDIENZA DEL

11/03/2014

ore 09:00

SENTENZA

N° *489-2-14*

PRONUNCIATA IL:

11-03-2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

3 APR 2014

Il Segretario

Am

DIPITTI RILASCIO COPIA € *1,50*
IN MARCHE DA BOLLO

IL SEGRETARIO

R.G.R. n. 1214/13

L'Agenzia delle Entrate di Benevento emetteva nei confronti della società _____, in liquidazione, l'avviso di accertamento n. _____ per l'anno 2010 con cui, visto il provvedimento di rigetto n. 60524 del 9.11.2011 emesso dalla D.R.E. Campania, dell'istanza di disapplicazione della normativa sulle società non operative, è stato accertato ai fini IRES e IRAP, applicando l'art. 30 della legge n. 724/94, il reddito d'impresa minimo di € 47.217,93, rispetto alla perdita dichiarata di € 11.956,00.

Con rituale ricorso e con memorie illustrative la società, in persona del liquidatore sig. _____

_____, rappresentata e difesa dal dott. Roberto De Falco, si opponeva al suddetto avviso e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese, per i seguenti motivi.

1- La D.R.E. Campania non solo non si è assolutamente pronunciata sull'applicabilità o meno alla ricorrente della disciplina delle società di comodo, ma ha rigettato l'istanza di interpello ritenendola inammissibile in quanto non è stata presentata tempestivamente, posto che non è stato rispettato il requisito della preventività dell'interpello. Tale provvedimento è illegittimo perché l'art. 30 della legge n. 724/94 non prevede alcun termine ultimo per presentare l'istanza, tantomeno quello di novanta giorni indicato dalla D.R.E. Anche l'impugnato avviso di accertamento, essendo diretta conseguenza del predetto provvedimento di diniego della D.R.E., va dichiarato illegittimo.


2- Prima di emettere l'impugnato avviso di accertamento per l'anno 2010 l'Ufficio non ha compiuto alcuna attività istruttoria sulle ragioni giuridiche esposte in sede di istanza di interpello disapplicativo, recependo in modo acritico il provvedimento di diniego della D.R.E. Campania.

3- Alla società ricorrente non è applicabile la normativa sulle società di comodo per gli stessi motivi già esposti nei ricorsi già presentati per gli anni 2006, 2008, 2009 avverso i provvedimenti di diniego della D.R.E. e avverso analoghi avvisi di accertamento. Tali motivi sono: il sovradimensionamento dell'attività, i gravi problemi di salute dell'amministratore, l'andamento settoriale penalizzante per i produttori italiani, effettività della liquidazione della società e impossibilità della sua conclusione, assenza di reali vantaggi fiscali, assenza di atti finalizzati all'elusione. La situazione aziendale, infatti, a partire dal 2006 non è mai mutata né sono venuti meno gli impedimenti che ostacolano la chiusura della procedura di liquidazione.

Faceva presente che:

♦ Contro il suddetto provvedimento di diniego n. 60524 del 9.11.2011, emesso dalla D.R.E. Campania per l'anno 2010, la società ha presentato ricorso alla C.T.P. di Napoli al fine di ottenere la dichiarazione d'illegittimità del provvedimento medesimo. Con sentenza n. 47/37/2013 del 14.11.2013 il ricorso è stato accolto atteso che l'istanza di interpello è stata considerata tempestiva e che vi era la prova dell'effettiva situazione di difficoltà per la liquidazione dei beni sociali e della mancanza di intento elusivo.

♦ Con le sentenze n. 537/20/09, n. 166/24/12 (passata in giudicato) e n. 244/40/13 emesse dalla C.T.P. di Napoli sono stati accolti pienamente analoghi ricorsi, rispettivamente per gli anni 2006, 2008 e 2009 ritenendo che le domande avanzate dalla società _____ fossero del tutto legittime e fossero corredate da documentazione comprovante l'impossibilità oggettiva di



concludere celermente la procedura di liquidazione della società, stante l'iscrizione del privilegio speciale, a beneficio dell'ente erogatore, sugli alienandi beni sociali.

◆ Analoghi avvisi di accertamento per gli anni 2006, 2008 e 2009 sono stati annullati, rispettivamente, con le sentenze n. 392/02/10, n. 117/01/13 e 118/01/13 emesse dalla C.T.P. di Benevento. Le sentenze n. 117 e 118 sono passate in giudicato.

Produceva copiosa documentazione.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Benevento deduceva la legittimità del suo operato e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Questo Collegio osserva che la disciplina sulle società non operative, contenuta nell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, ha lo scopo di contrastare quelle società che si costituiscono esclusivamente per gestire il proprio patrimonio nell'interesse dei soci, senza svolgere un'effettiva attività produttiva. Osserva anche che nel caso di specie non è stato attuato alcun intento elusivo, né per l'anno 2010 né per gli anni precedenti. Infatti è passata in giudicato la sentenza n. 166/24/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con cui è stato annullato il provvedimento di diniego della D.R.E. Campania per l'anno 2008. La C.T.P. di Napoli ha, dunque, dichiarato la fondatezza dell'istanza di disapplicazione della normativa sulle società non operative (art. 30 della legge n. 724/94) presentata dalla società per il periodo d'imposta 2008 e l'Agenzia delle Entrate ha prestato acquiescenza. Sicché, per il periodo d'imposta 2008 è stata annullata l'applicazione della normativa sulle società non operative (c.d. di comodo). Inoltre, con le sentenze n. 537/20/09 e n. 244/40/13 la C.T.P. di Napoli ha accolto le domande di disapplicazione avanzate dalla società Liuarte per gli anni 2006 e 2009..

Per il periodo d'imposta 2006, questa C.T.P., con la sentenza n. 392/02/10 del 13.12.2010, ha annullato un identico avviso di accertamento fondato sugli stessi presupposti. Con le sentenze n. 117/01/13 e n. 118/01/13, passate in giudicato, sono stati accolti i ricorsi per gli anni 2008 e 2009 aventi anch'essi il medesimo oggetto.

Poiché per il periodo d'imposta 2010 la controversia si basa su questioni perfettamente identiche a quelle trattate per gli anni 2006 – 2008 e 2009, si può concludere che anche per l'anno 2010 non è applicabile alla società ricorrente la normativa sulle società non operative (art. 30 della legge n. 724/94) per l'assenza di atti finalizzati all'elusione.

Sicché, anche il ricorso per l'anno 2010 può essere pienamente accolto.

La particolarità della controversia suggerisce di compensare per intero tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Benevento, 11 marzo 2014.

Il Relatore

(Dott. Francesco Paolo Anelli)



Il Presidente

(Dott. Paolo Preciati)

